



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
**DIREZIONE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE**

**COMANDO GENERALE
CORPO UFFICI E CAPITANERIE DI PORTO**
CLASS. 35.02.00

A
Alle Direzioni Marittime
TUTTE
Alle Capitanerie di Porto
TUTTE
Agli Uffici Circondariali Marittimi
TUTTI

OGGETTO: Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto. – Ordinanza ex art.27, comma 6, D.Lvo 171/2005.

Questa amministrazione centrale, in particolare nelle ultime stagioni balneari, è stata ripetutamente interessata da operatori commerciali e istituzioni al fine di fornire le proprie valutazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle attività commerciali di noleggio e trasporto in mare.

Dato atto che a tale scopo con specifiche circolari n. 15036 del 6.8.2015 e 20473 del 20.7.2016 di questa Direzione Generale emanate con il concerto e la condivisione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sono state fornite le indicazioni per gli elementi distintivi tra le varie attività commerciali, le modalità per il controllo e l'aspetto sanzionatorio nonché i necessari chiarimenti sotto il profilo dei requisiti e delle certificazioni di sicurezza.

Per completare il quadro analitico della materia e in osservanza di quanto espresso sulla materia con parere n. 1817/2016 dal Consiglio di Stato, appositamente interpellato, e già trasmesso al Comando Generale delle Capitanerie di Porto con nota n. 26034 del 27.9.2016, si richiama l'attenzione degli Uffici marittimi periferici sulla valutazione dell'opportunità di utilizzare le ordinanze locali per la regolamentazione dell'attività in oggetto svolta con natanti. Infatti l'art. 27, comma 6, del codice della nautica prevede espressamente che:

"L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale ... [omissis] ... è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali".

Lo strumento dell'ordinanza appare quindi il più indicato ove vi siano situazioni locali che abbisognano di una particolare attenzione nella gestione del traffico diportistico e soprattutto nei periodi estivi ove l'afflusso, notoriamente, assume un carattere estremamente intenso, e ciò anche nel supremo interesse di operare a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Tale strumento appare invero indispensabile per regolamentare le singole situazioni locali, che presentino possibilità di comportamenti non corretti nella gestione delle attività in questione, ovvero

nei casi in cui la configurazione geografica e l'intensa presenza di traffico comportino la necessità di regolazione delle attività.

In tal senso, si ritiene che le disposizioni all'interno dell'ordinanza, da valutarsi da parte dell'Autorità marittima periferica in relazione alle singole situazioni esistenti, debbano prioritariamente esaminare i seguenti aspetti tecnico-amministrativi per la disciplina e lo svolgimento in sicurezza dell'attività in esame nonché per la tutela delle attività imprenditoriali prevenendo fenomeni di esercizio abusivo:

- a) una comunicazione scritta di partenza da presentarsi, anche per via telematica, da parte dell'impresa di noleggio, sempre per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare soprattutto nei periodi estivi e/o nei luoghi con intenso traffico marittimo. Detta comunicazione dovrà essere comprensiva della lista dei passeggeri trasportati e dell'equipaggio;
- b) l'obbligo di comunicazione via radio. In particolare alla partenza dall'ormeggio, dovrà essere confermata via radio all'Autorità marittima il numero di persone a bordo e la destinazione. Sulla strutturazione della suindicata previsione ogni Ufficio marittimo potrà sviluppare i dettagli esecutivi e tecnici.
- c) la forma scritta del contratto di noleggio, a pena di nullità, con l'obbligatorietà della tenuta a bordo del contratto medesimo e l'indicazione delle persone imbarcate;
- d) la regolarità della documentazione di bordo;
- e) la specifica copertura assicurativa estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri;
- f) la tenuta di un apposito registro, ove annotare il numero progressivo del contratto di noleggio, la data, l'orario di partenza e di previsto rientro, l'itinerario previsto, i dati anagrafici del noleggiatore e il corrispettivo del nolo pagato;
- g) la predisposizione di una targhetta identificativa da apporsi in modo ben visibile sul natante esercente l'attività di noleggio;
- h) l'istituzione presso l'autorità marittima di un registro degli esercenti l'attività di noleggio con la previsione di una comunicazione da presentarsi a cura dell'esercente che vistata dall'autorità marittima deve essere tenuta a bordo, con l'eventuale ulteriore previsione del ritiro del documento vistato qualora sussista un esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri e ciò oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le fattispecie concrete.
- i) l'annotazione sul contratto di noleggio dei dati del conduttore del natante e degli estremi della patente nautica/titolo professionale;
- j) la fissazione eventuale di una limitazione per i natanti relativamente al numero di persone che possono essere trasportate; ciò in considerazione delle prioritarie esigenze di sicurezza della navigazione, specie nei contesti ove notoriamente i flussi di traffico marittimo durante la stagione balneare sono intensi o le condizioni di navigazione siano particolarmente complesse e comportino rischi per la navigazione (ad es. per scogli affioranti, forti correnti, presenza di zone interdette ecc.) ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli;
- k) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, l'imposizione attraverso l'ordinanza dell'uso di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;

Per quanto concerne infine i titoli per il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti al noleggio e sempre in conformità al sopra richiamato parere del Consiglio di Stato, si è dell'avviso che per la navigazione di tipo strettamente locale, effettuata nell'ambito del Circondario Marittimo

ove è stata richiesta l'autorizzazione, si possa generalmente ritenere sufficiente il possesso della sola patente nautica, corredata del certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio a bordo.

Di contro, per la navigazione che comporti un contesto operativo al di fuori del Circondario Marittimo che ha rilasciato l'autorizzazione, laddove ricorrano le circostanze illustrate al precedente punto j), l'ordinanza potrà prevedere che il personale preposto al comando debba essere munito almeno di un minimo titolo professionale marittimo, individuabile nella fattispecie in quello di cui all'art. 260 del Reg. di esecuzione al Cod. Nav. (Capobarca per il traffico locale), nonché la fissazione di un limite al numero di persone trasportabili.

A tal proposito, le Direzioni marittime valuteranno l'opportunità che l'attività in questione venga disciplinata nell'ambito dei Circondari marittimi di propria giurisdizione in modo uniforme, al fine di evitare disomogeneità fra i vari provvedimenti di regolamentazione della stessa, che potrebbe pregiudicare le finalità della presente circolare, con possibili effetti elusivi della normativa di settore.

Nell'auspicio che i chiarimenti forniti possano contribuire ad una gestione omogenea e trasparente dell'attività in parola, si evidenzia che tutte le previsioni sopra indicate rientrano ampiamente nelle possibilità stabilite per le ordinanze locali dall'art. 27, comma 6, del D. Lgs. 171/2005, anche se, in ragione del loro carattere di estrema novità, la valenza delle stesse è da intendersi di tipo sperimentale.

Pertanto, le Direzioni Marittime, laddove facciano proprie le indicazioni rese con la presente circolare, sono invitate a far pervenire una succinta relazione all'esito della sperimentazione in parola, partecipando i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate in fase attuativa.

Si ribadisce infine quanto già evidenziato con le richiamate circolari n.15036 del 06.08.2015 e n. 20473 del 20.07.2016, avendo riguardo alla necessità di una costante attività operativa finalizzata al contrasto delle attività abusive, da attuarsi con il coinvolgimento delle istituzioni preposte (enti locali G.d.F. ecc.).

In proposito, le Direzioni Marittime, nell'ambito delle proprie attività di coordinamento, dovranno porre in essere, tra le attività propedeutiche all'inizio della stagione balneare, anche con il coinvolgimento degli Enti/Amministrazioni dello Stato interessati alle tematiche in questione, ogni più utile attività finalizzata al contrasto, oltretutto dell'abusivismo, dei fenomeni distorsivi della concorrenza, avendo cura di accertare che l'attività di noleggio dei natanti venga svolta secondo i dettami delle normative di diretto riferimento.

Gli esiti della predetta attività di coordinamento siano comunicati al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed alla scrivente Direzione Generale per il monitoraggio e le valutazioni di competenza sull'efficacia delle misure di prevenzione sull'attività in esame.

Ad integrazione di quanto evidenziato nella circolare 15036 del 6.8.2015 sulle differenze tra la fattispecie del trasporto passeggeri e quella del noleggio da diporto si ritiene opportuno illustrare la differenza tra l'attività di noleggio e le suindicate ulteriori fattispecie giuridiche:

a) **LOCAZIONE CON SKIPPER**

Come noto la locazione con skipper non è ammessa dal nostro ordinamento giuridico ed è quindi attività sanzionabile qualora accertata dagli organi competenti. In particolare si richiama l'attenzione sulla nota del Comando Generale delle Capitanerie n. 334-INT del 27.8.2008 e si rinvia al relativo contenuto per l'inquadramento.

b) **CONTRATTI DI UTILIZZO**

Si richiama l'attenzione che ai sensi degli artt. 42, comma 3 e 47 comma 2, i contratti di utilizzo dell'unità, locazione o noleggio, devono essere tenuti a bordo in originale o copia conforme in modo che sia consentito un controllo, nella fattispecie concreta sulla tipologia di utilizzo.

c) **USO PRIVATO DELLE UNITA' DA DIPORTO**

Si evidenzia che l'attività di noleggio, come attività di impresa è diversa dall'utilizzo per uso privato e pertanto con tale ultimo inquadramento dell'unità non si può effettuare un'attività commerciale di noleggio da diporto. L'uso privato resta un utilizzo con cui a bordo il trasporto può avvenire ad esclusivo titolo amichevole.

d) **USO IN CONTO PROPRIO**

Si ricorda preliminarmente che un'unità può essere adibita ad uso speciale in conto proprio ai sensi dell'art. 25 della legge 472/1999, tuttavia in questo caso l'unità stessa deve essere iscritta nei Registri navi minori e galleggianti e non nei registri del diporto. Si evidenzia inoltre che la navigazione ad uso in conto proprio non può essere esercitata con la finalità di noleggio, o di altre attività commerciali (traffico, trasporto passeggeri ecc.) che possiedono un loro specifico inquadramento giuridico. Imprese commerciali o istituzioni per i propri fini e nel rispetto delle condizioni di legge possono quindi effettuare navigazione in conto proprio, ma a bordo è ammessa la presenza del solo titolare della ditta o del personale da esso dipendente. Conseguentemente un utilizzo di un'unità in conto proprio con la presenza di passeggeri non è da considerarsi legittima.

e) **COMANDO UNITA'**

Seppur attinente a diversa materia, occorre evidenziare altresì aspetti relativi alla condotta delle unità da diporto adibite al noleggio.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto chiarito nella circolare 7745 del 28.5.2012 e nel seguito circolare 10355 del 20.6.2012. In particolare, come evidenziato nelle circolari suindicate, su unità battenti bandiera italiana adibite a noleggio non è consentito il comando con la patente inglese di Yachtmaster.


IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE
AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E
PER VIE D'ACQUA INTERNE

Dr. Enrico Maria Pujia



IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

~~Amm. Isp (CP) Vincenzo Melone~~



c.e. Pd